

Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'articolo 32, comma 5, della legge regionale 27/2007, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2009, n. 88/Pres.

Art. 1 oggetto

Art. 2 modifiche all'articolo 2 del DPRReg 88/2009

Art. 3 modifiche all'articolo 4 del DPRReg 88/2009

Art. 4 modifiche all'articolo 5 del DPRReg 88/2009

Art. 5 abrogazione

Art. 6 disposizioni transitorie

Art. 7 entrata in vigore

art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento dispone modifiche al Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'articolo 32, comma 5, della legge regionale 27/2007, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2009, n. 88/Pres.

art. 2 modifiche all'articolo 2 del DPRReg 88/2009

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 88/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, le parole "e il 31 maggio" sono sostituite dalle seguenti: "e il 30 aprile";
 - b) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

<<c) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sottoscritta dal Presidente dell'Associazione, attestante:

 - 1) il totale del valore della produzione di tutte le cooperative associate e iscritte al 31 dicembre dell'anno precedente nel Registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 27/2007, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato;
 - 2) il numero delle cooperative aderenti e iscritte nel Registro regionale delle cooperative al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - 3) il numero delle revisioni effettuate nell'anno precedente, quale risultante dai verbali di revisione trasmessi al Servizio competente in materia di cooperazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente medesimo;
 - 4) ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7

agosto 2012, n. 135, che l'Associazione medesima non presta servizi nei confronti della pubblica amministrazione;

5) che per l'Associazione medesima l'imposta sul valore aggiunto delle cessioni di beni e prestazioni di servizi relativi al contributo richiesto rappresenta un costo.>>.

art. 3 modifiche all'articolo 4 del DPRReg 88/2009

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 88/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole "associazioni beneficiarie" sono aggiunte le seguenti: "e dei soggetti incaricati dell'attività di revisione";
- b) la lettera g) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<< g) svolgimento di attività statistiche, di rilevamento e di revisione cooperativa a enti associati.>>;
- c) la lettera a) del comma 4 è sostituita dalla seguente:
<< a) costi diretti e indiretti, compresi gli oneri previdenziali e assistenziali di competenza sostenuti per l'occupazione del personale impiegato per la realizzazione delle iniziative, limitatamente al tempo da tale personale dedicato esclusivamente a ciascuna iniziativa; le spese sostenute per il personale impiegato nell'attività di revisione ai sensi del comma 1, lettera g), sono ammesse in misura non superiore ai medesimi costi diretti e indiretti, relativi a cinque giorni lavorativi per ciascuna revisione effettuata; sono inoltre compresi gli oneri relativi alla copertura assicurativa del personale impiegato per l'effettuazione dell'attività di revisione;>>;
- d) alla lettera b) del comma 4, dopo le parole ", nonché da esperti e professionisti" sono aggiunte le seguenti: ", ivi compresi i soggetti incaricati dell'effettuazione delle revisioni;";
- e) la lettera c) del comma 4 è sostituita dalla seguente:
<< c) acquisto di attrezzature e programmi informatici nonché dei relativi aggiornamenti e delle licenze d'uso;>>;
- f) al comma 8, le parole "riscaldamento e canoni di locazione immobiliare" sono sostituite dalle seguenti: "fornitura idrica, riscaldamento, canoni di locazione immobiliare degli immobili destinati a sedi delle Associazioni";
- g) al comma 9, le parole "non può superare l'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non può superare il novanta per cento";
- h) il comma 12 è sostituito dal seguente:
<< 12. Sono finanziate con priorità, nell'ordine:
 - a) le iniziative aventi ad oggetto lo svolgimento di attività di revisione cooperativa a enti associati;
 - b) le iniziative proposte e attuate congiuntamente da due o più associazioni ed aperte a tutti gli enti cooperativi regionali.>>;
- i) al comma 13, le parole "si procede alla riduzione proporzionale dei contributi alle iniziative di cui al comma 12" sono sostituite dalle seguenti: "si procede, nell'ordine, alla riduzione proporzionale dei contributi alle iniziative di cui al comma 12, lettera b) e dei contributi alle iniziative di cui al comma 12, lettera a).".

art. 4 modifiche all'articolo 5 del DPRReg 88/2009

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 88/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<< 1. Le risorse destinate ai finanziamenti per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, sono ripartite tra le Associazioni come segue:
 - a) una quota pari al cinque per cento è ripartita in parti uguali;
 - b) una quota pari al quaranta per cento è ripartita in proporzione al totale del valore della produzione delle cooperative associate, come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), punto 1);
 - c) una quota pari al trenta per cento è ripartita in proporzione al numero delle revisioni effettuate nell'anno precedente, come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), punto 3);
 - d) una quota pari al venticinque per cento è ripartita in proporzione al numero delle cooperative associate, come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), punto 2).>>.
 - b) il comma 2 è abrogato;
 - c) al comma 3, le parole "di cui alle lettere b) e c) del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere b) e d) del comma 1" >>.

art. 5 abrogazione

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 24 novembre 2010, n. 257/Pres. (Regolamento per la definizione di modalità e criteri per l'erogazione in via anticipata dei fondi annualmente spettanti, per le revisioni ordinarie di enti cooperativi, alle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'articolo 24, comma 4, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 "Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo").

art. 6 disposizioni transitorie

1. Per l'esercizio finanziario 2013 sono fatte salve le domande già presentate, purché integrate entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento degli elementi previsti nell'attestazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Regione 88/2009, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del presente Regolamento.
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 22, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali.), ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima continua ad applicarsi la disciplina prevista dai regolamenti emanati con i decreti del Presidente della Regione 88/2009 e 257/2010, vigente al 31 dicembre 2012.

art. 7 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE